



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA
E DI COORDINAMENTO
ATTUATIVE
DEL REGOLAMENTO
PER L'AGGIORNAMENTO
E SVILUPPO
PROFESSIONALE
CONTINUO

INDICE

PREMESSE

pag. 1

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

pag. 1

2. DEFINIZIONI

pag. 1

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

pag. 2

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

pag. 2

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI

pag. 3

6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

pag. 5

7. ESONERI

pag. 8

8. SANZIONI

pag. 9

9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

pag. 9

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

pag. 9

11. DISCIPLINA TRANSITORIA

pag. 10

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
- b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.

CNAPPC e Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:

- a) attività formative;
- b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;
- c) corsi abilitanti;
- d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
- e) credito formativo;
- f) curriculum individuale della formazione;
- g) discipline ordinistiche;
- h) dottorato di ricerca;

- i) evento formativo autorizzato;
- l) formazione a distanza sincrona e asincrona;
- m) master universitario di I e II livello;
- n) percorso formativo convenzionato;
- o) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
- p) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;
- q) soggetto proponente;
- r) soggetto/ente terzo;
- s) altre attività.

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
2. gestione della professione;
3. discipline ordinistiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.

CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale. L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)

5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n).

Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:

- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.

5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che a distanza.

Per il riconoscimento dei c.f.p. devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:

- la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);
- la durata dell'evento;
- le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;
- le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
- la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;
- il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 c.f.p., se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:

- sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
- sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.

I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.

Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione.

La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p., inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.

5.2.1 - Formazione a distanza asincrona

Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di c.f.p. previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.

Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di c.f.p. superiore, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.

5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile

Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 c.f.p. nel triennio.

Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.

5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 c.f.p. per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale.

5.4 - Altre attività

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):

a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni singola seduta, effettiva e documentata.

La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;

b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;

c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;

d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.

5.5 - Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..

5.6 - Dipendenti privati

Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza.

6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:

1. Il CNAPPC
2. Gli Ordini territoriali
3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.

La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.

Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono.

Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC;

La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei c.f.p. assegnati;

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.

I c.f.p. acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.

In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC.

Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi c.f.p. da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei c.f.p..

6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche meglio specificati nell'ALLEGATO 1.

6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.

6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.

In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.

6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi).

6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.

6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini territoriali.

6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi.

6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.



6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.

6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.

6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è prepedeutica al rilascio dei c.f.p. previsti.

6.4 - Norme comuni

6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali.

Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.

6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini territoriali.

6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.

6.5.1 - È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza.

L'Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali in coerenza con l'art.2 comma g del Regolamento.

6.6 - Non sarà possibile rilasciare c.f.p. a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale)
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale.

L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.

Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro l'anno in cui è stata svolta):

- attività formativa svolta all'estero;
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5.;
- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1..

In tali casi dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.

7. ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;
- malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

8. SANZIONI

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.

Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.

Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico.

Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..

9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNA o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

- attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su schema predisposto dal CNAPPC) che riporti il numero di c.f.p. suddiviso per aree tematiche (con elenco delle attività frequentate);
- registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;
- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato c.f.p. extra e in quali settori.

9.1 - Curriculum individuale della formazione

Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.

È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.

La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.

La Commissione rimane in carica un anno.

Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.

L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.

11. DISCIPLINA TRANSITORIA

Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Le presenti Linee Guida si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016.

Per le attività svolte da soggetti terzi accreditate dal CNAPPC entro il 31 dicembre 2016 si applicano le regole vigenti nel momento dell'avvenuto accreditamento fino allo scadere dell'autorizzazione.

Nel caso di autocertificazione a posteriori per le attività previste al punto 6.7 valgono le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

ALLEGATO 1. DEFINIZIONI

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI (p.to 2 delle Linee Guida)

testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

a) Attività formative

evento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale che migliora le competenze professionali e le abilità personali



b) Autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali

l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012



c) Corsi abilitanti

corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica



d) Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in connessione audio/video a distanza, su temi specifici di cui al punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale



e) Credito formativo professionale

unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida



f) Curriculum individuale della formazione

documento (previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento) ad evidenza pubblica riportante l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al punto 3 Linee Guida



g) Discipline ordinistiche (punto 6 Linee Guida)

tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti:

- deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale)
- ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine
- consigli di disciplina
- competenze
- forme di esercizio della professione
- responsabilità legate all'esercizio della professione
- garanzie
- contratti e onorari
- assicurazione professionale
- obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi

h) Dottorato di ricerca

percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione

i) Evento formativo autorizzato

qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida

l) Formazione a distanza sincrona e asincrona

il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni (si veda Allegato 4)

m) Master universitario di I e II livello

corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello

n) Percorso formativo convenzionato

attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali o CNAPPC e pubbliche istituzioni

o) Requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)

requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1)

p) Seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili

incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato

q) Soggetto proponente

soggetto che propone l'evento formativo

r) Soggetto/ente terzo

soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC, rappresentato da Associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti

s) Altre attività (riferimento punto 5.4 Linee Guida)

attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti e validati ai sensi delle presenti Linee Guida





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

ALLEGATO 2. TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI (C.F.P.) ATTRIBUIBILI
A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

ALLEGATO 2

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (C.F.P.) ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

TIPO DI ATTIVITÀ		C.F.P. ATTRIBUITI	C.F.P. MASSIMI attribuibili per singola attività nel triennio
5.1	Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati sia in frontale che in modalità FAD sincrona (punto 2 Linee Guida lettere c, d, n)	1 c.f.p./ora con partecipazione ad almeno l'80% della durata	20 c.f.p. per i corsi ≥ 20 ore
5.2	Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità FAD sincrona e asincrona.	1 c.f.p./ora da 2 a 8 c.f.p. (min. 2 ore)	8 c.f.p./evento
5.2.1	Corsi di Formazione a distanza asincrona	1 c.f.p./ora con un massimo 2 c.f.p./ora (solo per corsi realizzati da Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione su proposta della Commissione e a discrezione del CNAPPC)	20 c.f.p. per i corsi ≥ 20 ore (punto 5.1 Linee Guida) 8 c.f.p. per le attività di cui al punto 5.2 Linee Guida
5.2.2	Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile.	2 c.f.p. per ogni giorno di attività	24 c.f.p./triennio
5.3	Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010)		20 c.f.p./anno di corso

TIPO DI ATTIVITÀ		C.F.P. ATTRIBUITI	C.F.P. MASSIMI attribuibili per singola attività nel triennio
5.4	Altre attività:		
	a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC	1 c.f.p./seduta	15 c.f.p./triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d)
	b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3)	1 c.f.p./attività	15 c.f.p./triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d)
	c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale	1 c.f.p./per ogni articolo, monografia o pubblicazione	15 c.f.p./triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d)
	d) viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali	1 c.f.p./per ogni giorno di visita	15 c.f.p./triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d)
Per le attività di cui al p.to 5.4 lettere a,b,c,d			15 c.f.p./triennio



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

**ALLEGATO 3. ELENCO REQUISITI PER LA PROCEDURA
DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DA
SOGGETTI TERZI**

ALLEGATO 3

ELENCO REQUISITI PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DA SOGGETTI TERZI

testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016

Per la richiesta di accreditamento ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012, è necessario che la domanda di autorizzazione contenga i seguenti elementi:

a) Progetto Formativo con indicazione per ogni singolo evento, per il quale viene inoltrata la richiesta, di:

- Titolo
- Soggetto proponente
- Referente/Tutor/Direttore Scientifico
- Tipologia dell'evento (punto 2 Linee Guida)
- Tipologia di erogazione della formazione:
 1. corso erogato frontalmente (in aula)
 2. corso erogato in modalità F.A.D. sincrona (trasmissione in diretta) - si veda Allegato 4 per le specifiche relative
 3. corso erogato in modalità F.A.D. asincrona - si veda Allegato 4 per le specifiche relative
- Area oggetto attività formativa (punto 3 Linee Guida)
- Programma dettagliato
- Obiettivi formativi
- Materiale didattico
- Numero di ore e articolazione temporale
- Periodo di svolgimento del corso/presenza o meno di repliche
- N° docenti e qualifica della docenza con allegato curriculum
- Presenza di dibattito e/o possibilità di formulazione di quesiti
- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti
- Sede di svolgimento
- Prova finale di verifica (se prevista)
- Attestazione di partecipazione
- Costo di partecipazione
- Eventuali altri enti coinvolti – in particolare per quanto riguarda i corsi di aggiornamento abilitanti dovrà essere indicato, qualora sia diverso dal richiedente, l'ente che rilascia l'attestato di validità del corso

Nel caso di corsi erogati in modalità FAD, oltre a quanto sopra, dovranno essere fornite (riferimento Allegato 4):

- Caratteristiche della piattaforma utilizzata
- Assistenza tecnica
- Materiale didattico scaricabile
- Per FAD sincrono: demo dimostrativa delle modalità di trasmissione utilizzate per l'evento
- Per FAD asincrona: registrazione completa del corso

b) Individuazione di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, con particolare riferimento alle seguenti materie (riferimento punto 3 Linee Guida):

- architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza
- gestione della professione
- sostenibilità
- storia, restauro e conservazione
- strumenti, conoscenza e comunicazione
- urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

c) Individuazione di strutture, aule ed attrezzature idonee, con indicazione del numero di posti disponibili; per ogni struttura dovrà anche essere fornita:

- autocertificazione in merito alla sicurezza dei locali

d) Modalità di rilascio di attestati di frequenza, con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato

e) Realizzazione di un registro/elenco con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato

f) Modalità di conservazione di copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante, e di copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso

g) Modalità di elaborazione e conservazione dei risultati della valutazione finale (se prevista)

h) Indicazione dei dati anagrafici/denominazione sociale con i seguenti allegati:

- atto costitutivo e statuto (è richiesta la presenza dell'attività formativa tra i fini statutari)
- relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie sopra individuate
- avvenuto pagamento delle spese per attività istruttoria





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

nota tecnica

ACCREDITAMENTO DELLE INIZIATIVE
DI FORMAZIONE A DISTANZA

Sommario

1. Iniziative di formazione a distanza (F.A.D.)	1
1.1. Premessa:	1
1.2. Formazione di Gruppo	2
1.3. Autoformazione.....	2
2. Sistemi di controllo della partecipazione	2
3. Iter di valutazione delle istanze	3
4. Durata ed efficacia dell'accREDITamento.	4
5. Misura del credito formativo	4



ACCREDITAMENTO INIZIATIVE FORMATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA - F.A.D.

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.)

1.1. Premessa

Per Formazione a Distanza si intende il complesso di attività formative fruibili attraverso la connessione alla rete Internet e l'uso della tecnologia informatica con l'utilizzo di vari terminali quali personal computer, tablet e smartphone o l'impiego di strumenti audiovisivi.

La Formazione a Distanza (abbreviata in FAD) è caratterizzata da:

- **l'interattività**, vale a dire la necessità di coinvolgere il discente, generalmente
- avvalendosi del *learning by doing* (imparare attraverso il fare);
- **la dinamicità**, ovvero il bisogno da parte del discente di acquisire nuove competenze mirate *just in time*;
- **la modularità**, ossia la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo gli obiettivi formativi e le necessità dell'utenza.

Tale nuova metodologia di apprendimento ed aggiornamento costituisce un valido supporto per ridurre i tempi e i costi di spostamento ed ottimizzare gli investimenti degli Ordini in quanto l'evento è replicabile attraverso la piattaforma almeno fino a che la normativa sopravvenuta non lo renda infruibile e condivisibile con tutti gli Ordini.

L'ampia categoria della Formazione a Distanza può essere suddivisa in due macroaree a seconda della contemporaneità o meno tra docente e discente in :

1. **FAD Sincrona,**
2. **FAD Asincrona.**

FAD Sincrona : riguarda tutti quegli eventi formativi (corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, tavole rotonde et similia) che, anche se seguiti attraverso la rete in luogo diverso da quello in cui si svolge l'avvenimento avviene in contemporanea con l'evento frontale in aula, e può essere prevista, o meno, l'interazione dei discenti con i docenti e/o i relatori.

- In questa sezione sono compresi i seminari on line o **webinar** (neologismo dato dalla fusione dei termini web e seminar) coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione informatica nei quali, i partecipanti collegati con il proprio terminale tramite Internet, possono interagire tra loro e con il coordinatore del seminario tramite gli strumenti disponibili dal sistema di web conference.

FAD Asincrona : riguarda tutti quegli eventi formativi, trasmessi o scaricati (podcast) attraverso la rete, in momenti diversi da quelli in cui effettivamente si svolgono. Possono essere mono o pluri piattaforma, ovvero fruibili sia attraverso l'uso del pc collegato alla rete, sia attraverso portatili, Tablet e Smartphone ai quali l'interfaccia si adatterà automaticamente per un'ideale visione e non legati ad un singolo sistema operativo o ad un browser specifico.

- In questa sezione ricadono i corsi **e.learning**, che prevedono l'adozione di differenti metodologie didattiche e differenti soluzioni tecnologiche, a seconda delle specificità dei contenuti da valorizzare e dei target da raggiungere. Le metodologie didattiche adottate sono comunque sempre finalizzate alla realizzazione di percorsi

di apprendimento che risultino *life-centered*, ovvero vicini all'esperienza personale degli utenti finali, *task-centered*, ossia contestualizzati rispetto allo svolgimento dei loro compiti operativi e *problem-centered*, basati cioè sulla risoluzione dei problemi.

Accreditamento iniziative formative di formazione a Distanza - F.A.D.

Si possono in più distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l'autoformazione.

Il contenuto di ciascun corso di formazione deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro contenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche di legge, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche e nelle interpretazioni dottrinali, ecc.. (le società o gli Ordini proponenti dovranno impegnarsi in tal senso).

1.2. Formazione di Gruppo

Iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'iniziativa (es: videoconferenza o proiezione dell'evento in contemporanea e/o in differita alla presenza di almeno un relatore e attivazione del dibattito in aula).

1.3. Autoformazione

Processo formativo web caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Tali corsi devono essere aggiornati, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE

2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di Formazione di Gruppo

Ai fini dell'accREDITAMENTO per tali iniziative è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri firme in entrata ed uscita, badge o altre modalità idonee.

L'accREDITAMENTO segue il medesimo iter previsto per le iniziative in loco.

2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di autoformazione

Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accREDITAMENTO dei corsi c.d. e-learning o webinar ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la formazione professionale continua.

La prassi di accREDITAMENTO dei corsi e-learning o webinar prevede l'obbligo, per gli Enti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

L'architettura dei corsi, di cui sia richiesto l'accREDITAMENTO, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, a meno di sistemi più sofisticati dell'evoluzione tecnologica e didattica, almeno allo stato attuale, includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili dall'utente.

Tali quesiti debbono essere, inoltre, di contenuto variabile, attinenti all'argomento trattato e strettamente connessi allo svolgimento concreto del corso.

Si richiede che il soggetto possa fruire del modulo ed ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui risponda in modo esatto a tutti o parte dei quesiti proposti.

Per poter valutare e procedere all'istruttoria delle istanze di accreditamento dei corsi on-line, oltre all'indicazione dei consueti elementi necessari per l'accREDITamento (attinenti alla qualità dell'ente formatore, alla sua esperienza, all'argomento trattato ed alla qualificazione dei relatori), è richiesto non solo un apposito rapporto tecnico-scientifico che illustri i dettagli dell'architettura dei corsi proposti, ma anche la possibilità di visionare, da parte della commissione preposta, una versione dimostrativa al fine di verificarne, a campione, i contenuti nonché le modalità effettive dei sistemi di controllo apprestati dall'Ente promotore.

Specifici criteri di accREDITamento sono pertanto:

- Caratteristiche tecniche della piattaforma (non necessarie se MOODLE);
- Tracciabilità dell'utente;
- Modalità di trasmissione dei contenuti didattici;
- Metodologia comunicativa e didattico - pedagogica prescelta;
- Eventuale materiale didattico (preferibilmente e-book);
- Tempistica, variabilità e contenuto dei quesiti di verifica proposti;
- Eventuale test finale;
- Percentuale di risposte errate consentite.

3. ITER DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di accREDITamento delle iniziative formative F.A.D. deve essere precedente alla loro diffusione on-line. L'iniziativa non può, pertanto, considerarsi oggetto di accREDITamento da parte del Consiglio nazionale né può essere pubblicizzata come tale prima della concessione dello stesso.

L'iter di valutazione delle istanze si articola, in conformità con quanto previsto all'art. 5, delle vigenti Linee Guida Attuative del Regolamento per l'Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo nelle seguenti fasi:

a) Preventiva valutazione di tutti i consueti elementi necessari ai fini dell'accREDITamento, ovvero:

- una presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con ogni documentazione ritenuta utile, soprattutto sulla metodologia di comunicazione;
- il programma formativo che comprenda l'esatta articolazione del programma per ogni iniziativa formativa proposta, indicando, inoltre, qualora presenti, l'esatta ripartizione dei relatori e lo specifico argomento trattato da questi;
- eventuali costi di partecipazione richiesti;
- il nominativo del relatore/i o ed i loro curricula vitae;
- gli strumenti apprestati per il controllo dell'effettiva partecipazione e per la relativa attestazione. Per le iniziative formative FAD è necessario allegare un rapporto tecnico che illustri l'architettura del corso, le caratteristiche tecniche della piattaforma (se diversa da MOODLE) ed i sistemi di controllo apprestati.

b) Visione della Demo-campione: all'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con

sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione richiede di visionare una lezione a campione delle iniziative proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati e quelli effettivamente apprestati. È inoltre necessario che l'ente promotore alleggi l'elenco dei quesiti indicati dal docente ed inseriti in piattaforma, con indicazione della tempistica di proposizione degli stessi al fine di valutarne la variabilità.

c) Concessione dell'Accreditamento e clausola sospensiva: l'accREDITamento concesso è subordinato alla condizione di poter controllare in ogni momento che tali sistemi siano effettivamente apprestati e vincolando i promotori alla produzione, a richiesta per verifiche a campione, dei tracciati anonimi di utilizzo. L'ente deve, infatti, garantire al Consiglio la possibilità di visionare la piattaforma e le iniziative formative accreditate attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere garantito dal momento di presentazione della richiesta di accREDITamento e per tutto il periodo di validità dei programmi medesimi. Qualora le iniziative formative proposte siano più di una l'accREDITamento è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni iniziativa formativa prima della sua diffusione tra i discenti.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accREDITamento disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

Gli strumenti di controllo sono finalizzati in ogni caso a verificare la presenza dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo.

La valutazione delle istanze è condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust, che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio Nazionale, Ente di accREDITamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.

4. DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO.

L'accREDITamento ha come periodo di efficacia il triennio (2014/2016) a meno di modifiche normative che obbligano l'ente proponente ai relativi aggiornamenti.

Le iniziative formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione.

5. MISURA DEL CREDITO FORMATIVO

Alle proposte ed iniziative di Formazione a Distanza, devono attribuirsi crediti formativi nella misura prevista dall'art. 5 delle citate Linee Guida. Soltanto per corsi e-learning, sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, potranno su proposta della Commissione e a discrezione del Consiglio Nazionale, essere attribuiti un numero di crediti superiore, fino ad un **massimo di 2 crediti per ora di corso** e comunque con il limite massimo di n.20 crediti (n.15 crediti nel triennio 2014/2016).

AccREDITamento iniziative formative di formazione a Distanza - F.A.D.